


AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE



00617

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2014/127 CC NAS RG del 14.01.2014

Il Direttore Generale

Visto il verbale di ispezione igienico-sanitaria del 04.07.2014, ore 20,15, eseguita dal M.C. ARMATORE Vincenzo unitamente ai Luogotenenti FARACI Giuseppe e SAMARITANO Salvatore, (tutti appartenenti al Comando Carabinieri Tutela della Salute N.A.S. di Ragusa), presso l'esercizio di gastronomia all'insegna **"Gli arancini di Montalbano"**, sito in Santa Croce Camerina(RG), frazione di Punta Secca, via F.lli Bandiera n.° 10, di cui è titolare e legale responsabile il Sig. CAVALLIERI Gaetano, nato a Ragusa il 13.02.1947 e residente in Santa Croce Camerina, via Giordano Bruno n.° 39/41;

Visto il verbale di contestazione n.° 2014/127 del 19.07.2014, ore 10,30, redatto presso gli uffici del N.A.S. CC di Ragusa a seguito della ispezione igienico-sanitaria sopradetta del 04.07.2014, avvenuta presso l'esercizio di gastronomia **"Gli arancini di Montalbano"**, sopra meglio generalizzato;

Atteso che durante l'ispezione anzidetta, come risulta da verbale, svolta alla presenza del Sig. CAVALLIERI Gaetano, che ha sottoscritto il verbale stesso, è stata rilevata a carico della ditta e quindi del Sig. CAVALLIERI, quale titolare e legale rappresentante della attività di gastronomia medesima, la violazione amministrativa prevista dall'Allegato II parte "A" del Reg. CE 29 aprile 2004 n.° 852 e sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193 "per avere, nella predetta qualità, apportato delle variazioni ai locali omettendo di richiedere il preventivo nulla osta alla competente autorità sanitaria. Nella circostanza ispettiva è stata accertata:

1. L'installazione, all'interno del locale adibito laboratorio, di due frigo-congelatori del tipo a pozzetto, per la conservazione di alimenti;
2. L'ampliamento del laboratorio con l'eliminazione dell'unico servizio igienico presente con relativo antibagno nonché di un piccolo deposito.

Il tutto non riportato nella piantina planimetrica allegata all'autorizzazione sanitaria (DLA n.° 088010561020723M100359."

Considerato che per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €.500,00 a €.3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00 (corrispondente al doppio del minimo della sanzione prevista) da pagare entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 30.07.2014, ore 13,30, nelle mani di Cavalieri Stefania, nata a Ragusa il 30.12.1987 e residente a Santa Croce Camerina, via Giordano Bruno 39/41, nella qualità di figlia convivente e dipendente del trasgressore, che sottoscrive la relata di notifica con obbligo di consegna, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi indirizzati al Direttore Generale dell'ASP di Ragusa, quale Autorità Competente in materia con nota prot. n.° E-0017024 del 27.08.2014, in riferimento al verbale *de quo* ed al verbale di



contestazione n.° 2014/128 CC NAS RG, entrambi relativi all'ispezione igienico-sanitaria in oggetto e la

richiesta di audizione parte ex art. 18 L. 689/81;

Visto il rapporto ex art. 17 Legge n.° 689/81 trasmesso dal Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute - N.A.S. di Ragusa prot. n.° 14626/1-8 "P" dell'25.09.2014 acquisito al protocollo generale dell'ASP n.° E - 0019420 del 02.10.2014 che riferisce sia in merito al verbale n.° 2014/127 che al verbale n.° 2014/128 elevato in pari data a seguito della medesima ispezione;

Considerato che ad evasione della richiesta di audizione personale ex art. 18. Legge 689/81 con nota prot. n.° 4802 dell'08.10.2014 Racc. A.R., n.° 014886420852, l'Ufficio Sanzioni convocava il ricorrente per la data del 16.10.2014 ore 10,00, che però ha avuto esito negativo in quanto la raccomandata è stata restituita all'ASP con la dicitura "non richiesto entro il periodo di giacenza prescritta";

Ritenute non fondate le eccezioni proposte nell'interesse della ditta in merito al verbale di contestazione per le seguenti motivazioni:

la parte conferma il fatto contestato, però sostiene, a sua difesa, la legittimità dell'azione non avendo la norma in materia prescritto un termine entro il quale effettuare la comunicazione all'autorità sanitaria ai fini dell'aggiornamento della registrazione la stessa.

Si ritiene infondata tale eccezione sul presupposto che, appunto, la mancata previsione di un termine da parte della norma rende tale notifica necessariamente precedente a qualsiasi variazione della autorizzazione sanitaria concessa.

Nella memoria difensiva si afferma, tuttavia, che la variazione è avvenuta "per indefectibili esigenze di approvigionamento alcuni giorni prima dell'accertamento con riserva della dovuta comunicazione all'autorità competente ai fini dell'aggiornamento della registrazione".

Tale circostanza, che comunque non viene documentata, è da considerarsi tuttavia quale attenuante e non certo quale esimente, avendo comunque prodotto variazione del processo produttivo.

Infatti la ratio della norma di riferimento, di cui si contesta la violazione, è tale da escludere qualsiasi variazione, sia pur minima o temporanea, di locali o attrezzature non indicate nella registrazione alimentare e, conseguentemente, rende illegittime le attività ivi svolte, poiché non contemplate.

In merito a quanto osservato negli scritti difensivi sul sequestro del frigo congelatore ogni considerazione esula dalle competenze della scrivente Autorità.

La contestazione è pertanto fondata, tuttavia il carattere della violazione l'adeguamento delle prescrizioni sia pur parziali come da comunicazione del SIAN prot. n.° 871 SIA del 7.8.2014 inducono a contenere la sanzione graduando la stessa, ai sensi dell'art. 11 L. 689/81, con l'applicazione della maggiorazione ritenuta equa del 20% rispetto al minimo editale con facoltà di chiederne la rateizzazione.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTO il D.Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n.° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS, S.O. n.°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. **CAVALIERI Gaetano** nato a Ragusa il 13.02.1947 e residente a Santa Croce Camerina in via Giordano Bruno n.° 39/41 titolare e responsabile legale dell'esercizio di gastronomia all'insegna "Gli



arancini di Montalbano", il pagamento, per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) del Regolamento Aziendale, della somma totale di €. 600,00 (minimo edittale €.500,00 + 20%)

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 600,00;
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Boli! €. 16,00

Per complessivi €. 666,00 (euro seicentosessantasei)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V", nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.
E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).
Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **CAVALLERI Gaetano** nato a Ragusa il 13.02.1947 e residente a **Santa Croce Camerina in via Giordano Bruno n.° 39/41;**

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa,
27 NOV. 2014

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico



